

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA DI RILIEVO COMUNITARIO ART. 71 D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE**

SCHEMA DI CONVENZIONE

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI	4
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI.....	4
ARTICOLO 3 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE	5
ARTICOLO 4 – OGGETTO E DURATA	5
ARTICOLO 5 - UTILIZZO DELLA CONVENZIONE	6
ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI ADESIONE.....	6
ARTICOLO 7 - CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ.....	6
ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE	6
ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	8
ARTICOLO 10 - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA	9
ARTICOLO 11 – VERIFICA ESECUZIONE CONTRATTO E CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO	9
ARTICOLO 12 - CORRISPETTIVI	10
ARTICOLO 13 – REVISIONE PREZZI.....	10
ARTICOLO 14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	10
ARTICOLO 15 - PENALI	11
ARTICOLO 16 - CAUZIONE DEFINITIVA	12
ARTICOLO 17 - RISERVATEZZA.....	13
ARTICOLO 18 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	13
ARTICOLO 19 - RECESSO	15
ARTICOLO 20 - SUBAPPALTO	15
ARTICOLO 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI	15
ARTICOLO 22 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO.....	16
ARTICOLO 23 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	17
ARTICOLO 24 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA E CONCORDATO PREVENTIVO DEL FORNITORE O IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO.....	17
ARTICOLO 25 - FORO COMPETENTE.....	17
ARTICOLO 26 - CLAUSOLA FINALE	17
ACCETTAZIONE ESPRESSA CLAUSOLE CONTRATTUALI.....	19

**CONVENZIONE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A
FAVORE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE.**

LOTTO – CIG

L’anno 202....,

TRA

L’Azienda Regionale della Salute (ARES), C.F.03990570925 con sede legale in via Piero della Francesca, n. 1 Selargius, in seguito denominato “Ente” rappresentato dal dott. Antonello Podda, nella qualità di Direttore del Dipartimento Acquisti in base alla delibera del Direttore Generale Ares n 30 del 01/02/2023 e s.m.i, divenuta esecutiva ai sensi di legge

E

La Ditta, con sede legale in, Via, CF – PI - REA nella persona del suo legale rappresentante ad oggi, nata/o a, il, C.F., residente in, in Via, di seguito nominato, per brevità, anche “Fornitore Convenzione”;

PREMESSO

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 198 del 21/07/2026, ARES SARDEGNA ha deliberato di indire una gara telematica a procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D. lgs. n. 36/2023, suddivisa in due lotti, finalizzata all’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, come meglio specificato nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e in tutta la documentazione di gara.

La procedura è stata affidata con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ove, ai sensi dell’art. 108 comma 5 del d.lgs. 36/2023, l’elemento relativo al costo assume la forma di un costo fisso, ovvero le percentuali di aggio indicate all’art. 5 del Capitolato Speciale, con attribuzione di 100 punti alla qualità.

Con Determinazione Dirigenziale n. ... del ..., si è proceduto all’aggiudicazione efficace della succitata procedura.

Gli obblighi dell’Appaltatore in merito agli adempimenti oggetto della presente Convenzione sussistono fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme della presente Convenzione, di tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari fissati, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti.

L’ARES SARDEGNA ha individuato l’Appaltatore nel rispetto dei principi comunitari e del codice dei contratti d.lgs. 36/23 in materia di scelta del contraente, lo stesso risulta in regola con i requisiti previsti e ha presentato la documentazione necessaria per la stipula della Convenzione.

L’Appaltatore ha prestato la prevista garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva come stabilito nel Disciplinare di gara; essa, anche se non materialmente allegata alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

L’Appaltatore ha presentato il patto di integrità, firmato digitalmente per accettazione, allegato alla presente Convenzione.

L’Appaltatore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta di aver preso visione e di uniformarsi agli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento del personale del sistema regione e delle società

partecipate della Regione autonoma della Sardegna” e dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, i suddetti codici, pena la risoluzione della Convenzione e la conseguente caducazione dei contratti attuativi.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, l'Appaltatore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La presente Convenzione non è fonte di obbligazione per l'ARES Sardegna quale Centrale di committenza nei confronti dell'Appaltatore, rappresentando in ogni caso le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni contraenti con l'emissione delle relative lettere ordine (contratti), le quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonti di obbligazione. Nello specifico, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono demandate alle Amministrazioni contraenti le seguenti attività:

1. la nomina dei rispettivi RUP e DEC;
2. l'acquisizione dei CIG derivati;
3. l'adozione dell'impegno di spesa;
4. la creazione delle sub autorizzazioni di spesa sul proprio gestionale in uso;
5. inoltro all'aggiudicatario della lettera ordine debitamente sottoscritta dall'Azienda fruitrice.
6. l'inserimento del contratto sul proprio gestionale in uso;
7. l'emissione degli NSO (ordinativi di fornitura);
8. la liquidazione delle conseguenti fatture e quant'altro derivante dalla gestione del contratto di fornitura del servizio di cui alla presente Convenzione.

Resta espressamente inteso che la Centrale di committenza non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni contraenti; parimenti, ciascuna Amministrazione contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dalla lettera ordine emessa dalla stessa.

La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, i servizi aggiudicati all'Appaltatore sono fonti delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:

- **Amministrazione contraente (di seguito anche Amministrazione)**: si intende sia Ares Sardegna che agisce in qualità di centrale di committenza qualificata fornendo attività di centralizzazione in favore di altre stazioni

appaltanti ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché le altre stazioni appaltanti che hanno aderito alla Convenzione;

- **Azienda sanitaria/e**: le aziende facenti parte del sistema sanitario regionale (SSR) che hanno manifestato volontà di adesione alla procedura in oggetto e pertanto beneficiarie del servizio;

- **Convenzione**: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

- **Appaltatore**: l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultato aggiudicatario e che sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;

- **Lettera Ordine** (contratto di fornitura): il documento con il quale l'Amministrazione contraente comunica la volontà di acquisire i servizi oggetto della Convenzione, specificando l'importo massimo spendibile e il CIG derivato;

- **NSO** (Ordinativo di fornitura del servizio): il documento con il quale l'Amministrazione contraente comunica di volta in volta all'Appaltatore, nei limiti dell'importo massimo spendibile indicato nella lettera ordine, la tipologia e il quantitativo dei servizi richiesti, così come previsto nell'offerta e negli atti di gara;

- **Importo massimo spendibile**: si intende il valore complessivo massimale per il lotto di riferimento di cui all'art. 3 del Disciplinare di gara.

ARTICOLO 3 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

L'erogazione del servizio oggetto della presente Convenzione è regolata: i) dalla lettera ordine, ii) dalle clausole del presente atto e dagli atti richiamati iii) dagli atti di trattativa, iv) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023, v) dal codice civile.

ARTICOLO 4 – OGGETTO E DURATA

La presente Convenzione ha per oggetto l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale (ASL Sassari, ASL Gallura, ASL Nuoro, ASL Ogliastra, ASL Oristano, ASL Medio Campidano, ASL Sulcis, ASL Cagliari, ARNAS Brotzu, AOU Cagliari, AOU Sassari, AREUS, ARES e IZS) e definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto.

La durata dell'Appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 48 mesi (4 anni), decorrenti dalla data di stipulazione del contratto o dal verbale dell'esecuzione anticipata.

Ai sensi dell'art. 120, comma 11 del Codice, l'Azienda contraente si riserva altresì, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare il contratto alla scadenza per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di nuovo contraente. In tal caso il Fornitore sarà tenuto a proseguire il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni previste dal contratto ovvero più favorevoli per l'Azienda contraente.

ARES Sardegna si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la stessa, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima.

Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione contraente può aderire allo stesso mediante l'invio della Lettera Ordine relativa alla presente Convenzione.

Con l'emissione della Lettera Ordine l'Amministrazione contraente dà origine ad un contratto per l'affidamento della fornitura oggetto di gara, la cui scadenza è vincolata alla durata della Convenzione nell'ambito della quale lo stesso è stato emesso.

Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione a fornire il servizio oggetto del presente atto, avente le caratteristiche tecniche e di conformità richieste nei documenti di gara, secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale e nella documentazione di gara e nella misura richiesta dalla stessa Amministrazione contraente mediante la trasmissione della Lettera Ordine e dei relativi Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, così come riportato all'art. 4 del disciplinare di gara.

La durata della Lettera Ordine in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120 comma 10 e 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni ovvero a condizioni più favorevoli.

Se, per qualsiasi motivo, dovesse cessare l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità delle prestazioni, soprattutto nel caso in cui le stesse vengano successivamente affidate a società diverse dal medesimo Fornitore.

ARTICOLO 5 - UTILIZZO DELLA CONVENZIONE

L'Amministrazione utilizza la Convenzione mediante la trasmissione della lettera ordine – avvio dell'esecuzione, entro il periodo di validità ed efficacia della Convenzione stessa.

In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il singolo Contratto di Fornitura si conclude con l'Amministrazione Contraente con la semplice ricezione da parte del fornitore della lettera ordine - avvio dell'esecuzione.

Resta inteso che tutti i rapporti scaturenti dalla conclusione del singolo contratto di fornitura saranno gestiti direttamente dalla singola amministrazione contraente, rimanendo esclusa qualsivoglia attività e/o responsabilità in capo ad ARES Sardegna.

È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo stabilito oggetto della Convenzione stessa.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI ADESIONE

In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Contratto di Fornitura si conclude con l'Amministrazione Contraente con la semplice ricezione da parte del Fornitore della Lettera Ordine - avvio dell'esecuzione. Per l'esecuzione della fornitura indicata nell'Ordinativo di fornitura, il Fornitore si obbliga a eseguire il servizio oggetto dello stesso con le modalità descritte dal Capitolato speciale.

ARTICOLO 7 - CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

I servizi devono corrispondere alle tipologie, descrizioni e caratteristiche tecniche offerte, agli Atti di gara della procedura in oggetto, alla presente Convenzione e alle norme di legge e devono essere erogati senza soluzione di continuità a far data dall'invio da parte dell'Amministrazione Contraente della Lettera ordine relativa alla presente Convenzione.

Non sono ammesse variazioni da parte del Fornitore.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione contraente, o, comunque, di ARES Sardegna, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Per questa procedura di gara, è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008.

È comunque dell'Aggiudicatario, elaborare, relativamente ai costi di sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

Il Fornitore garantisce la corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o della Lettera Ordine (contratto).

Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche indicate nella documentazione tecnica e in ogni caso rispondenti a quanto indicato nel Capitolato speciale e nella documentazione di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ARES Sardegna e l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale idoneo che può accedere nei locali dell'Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

L'Amministrazione contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dalla Lettera Ordine – avvio fornitura da essa emessa.

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:

- prestare i servizi connessi oggetto della Accordo impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro messa in esercizio ed alle condizioni stabilite dalla Convenzione e negli atti di gara;
- eseguire gli Ordinativi di Fornitura, in conformità a quanto richiesto e sottoscritto dall'Amministrazione, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo "Penali";
- adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità degli addetti delle prestazioni, dei terzi e dei dipendenti dell'Amministrazione nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;

- uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti i beni e servizi oggetto della Convenzione;
- controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire ad Ares Sardegna e all'Amministrazione di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste della Convenzione, nella documentazione di gara e negli Ordinativi di Fornitura;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e della Lettera ordine, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- utilizzare personale dotato di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza di ogni altra norma e/o disposizione che sarà impartita dall'Amministrazione contraente. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
- osservare integralmente tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs. n.81 del 2008 e di quelle che verranno emanate nel corso di validità della Convenzione e della Lettera ordine in quanto applicabili (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente) e a verificare che anche gli addetti rispettino integralmente le disposizioni di cui sopra;
- dotare gli addetti sia di dispositivi di protezione individuali che collettivi per garantire la sicurezza in relazione al tipo di attività svolta;
- mantenere, nel corso della durata della Lettera ordine la qualità ed il personale proposti in sede di offerta salvo autorizzazione alla sostituzione da parte dell'Amministrazione contraente.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione dei servizi oggetto della Convenzione nel luogo che verrà indicato nell'Ordinativo di Fornitura. I servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e dei locali.

Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere all'Amministrazione in formato elettronico tutti i dati e la documentazione di rendicontazione dei servizi prestati, secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale, anche al fine di consentire di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste della Convenzione, nella documentazione di gara e negli Ordinativi di Fornitura.

Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere all'Amministrazione contraente le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e la documentazione comprovante la prestazione oggetto della fatturazione.

Il Fornitore si impegna a nominare un Referente cui è demandato il ruolo di interfaccia unica verso l'Amministrazione contraente, come descritto nel Capitolato speciale.

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nell'attività contrattuale, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed

Integrativi di Lavoro applicabili, alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore, inoltre, si obbliga a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ. a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali addetti di parti delle attività oggetto della Convenzione.

Si applicano le disposizioni a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.

Il Fornitore è obbligato ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale Ares Sardegna e dell'ASL di Nuoro presenti nel proprio sito internet, e il Patto di Integrità, impegnandosi a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

ARTICOLO 10 - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni contrattuali nel rispetto delle modalità di cui al Capitolato speciale, a tutti gli atti di gara e alla presente Convenzione. L'erogazione della fornitura si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione contraente.

Il Fornitore, pertanto, dovrà essere dotato di tutte le autorizzazioni necessarie per svolgere le suddette attività nel rispetto delle prescrizioni previste dalle normative vigenti.

Tutte le attività oggetto della presente Convenzione sono svolte dal Fornitore in stretto collegamento con l'Amministrazione contraente.

ARTICOLO 11 – VERIFICA ESECUZIONE CONTRATTO E CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO

Il Fornitore, anche ai sensi degli artt. 114,115 e 116 del D.lgs. 36/2023, si obbliga a consentire ad Ares Sardegna ed all'Amministrazione contraente, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. La verifica di conformità di cui a precedente comma si intende positivamente superata solo se la verifica abbia dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni della Convenzione, del Capitolato Speciale e di tutti gli atti di gara; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità/collaudi sono a carico del Fornitore.

L'Amministrazione contraente ha comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia della Convenzione e della Lettera Ordine (contratto), per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

Nel caso in cui, durante il corso di validità della Convenzione e della Lettera Ordine, siano riscontrati almeno tre esiti negativi delle verifiche effettuate sulla qualità dei servizi erogati, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione.

ARTICOLO 12 - CORRISPETTIVI

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per le Aziende alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro in quanto lo stesso verrà globalmente remunerato sulle polizze assicurative, con l'inserimento della cosiddetta "*clausola brokeraggio*".

Saranno comunque escluse offerte che prevedano aggi superiori a quelli di seguito indicati, che costituiscono aggio unico uniforme immutabile:

POLIZZA	PERCENTUALE AGGIO
RCT/O	4%
RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE	4%
ALL RISK PROPERTY	4%
ALL RISKS ELETTRONICA	4%
INFORTUNI	4%
LIBRO MATRICOLA	3%
KASKO	3%

Qualora le Aziende contraenti ritengano di procedere alla stipulazione di polizze nuove e diverse rispetto a quelle sopra riportate, il servizio di brokeraggio si estende anche alla gestione delle nuove polizze ed in relazione a tale attività ulteriore si precisa che l'aggio relativo ai rami auto o assimilabili è del 3% mentre per tutte le altre polizze troverà applicazione la provvigione del 4%.

Nessuna provvigione né alcuna tipologia di compenso spetterà al Broker nei casi di mancata aggiudicazione o di mancata stipula dei contratti di assicurazione dallo stesso proposti a prescindere dai motivi di tali decisioni.

ARTICOLO 13 – REVISIONE PREZZI

Non di interesse, data la natura del servizio.

ARTICOLO 14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura. Il conto corrente di cui al precedente articolo è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Il Fornitore si obbliga a comunicare ad Ares e all'Amministrazione contraente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010.

Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti alla presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche ad Ares Sardegna.

Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad Ares Sardegna ed alla Amministrazione contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà di Ares Sardegna e della Amministrazione contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 15 - PENALI

Ares Sardegna e l'Amministrazione contraente hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia degli Ordinativi di Fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione del contratto.

Il Fornitore è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte. Nel caso di esecuzione irregolare del servizio/fornitura, mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente Convenzione o di prestazione del servizio/fornitura insufficiente, l'Amministrazione e/o la Ares Sardegna provvede all'applicazione delle penali previste nell'Allegato "Capitolato speciale", al quale si rinvia, con particolare riferimento a quanto disposto nell'articolo 12 – Penali-Risoluzione del contratto, che l'aggiudicatario dichiara di conoscere perfettamente.

In ogni caso l'Amministrazione contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; mentre Ares Sardegna potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo

della Convenzione, tenuto conto anche le penali applicate dall'Amministrazione contraente. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Amministrazione contraente o da Ares Sardegna.

Il Fornitore dovrà comunicare, tramite PEC, in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione contraente, ovvero non vi sia stata data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate nel capitolato speciale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione contraente e/o di Ares Sardegna a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave inadempienza. In tal caso Ares Sardegna ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

ARTICOLO 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 del d.lgs. 36/2023, ha costituito a favore di Ares Sardegna e dell'Amministrazioni una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di Ares Sardegna.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Ares Sardegna e l'Amministrazione contraente, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dell'Ordinativo di Fornitura da essa derivante, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Ordinativo e della Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di Ares

Sardegna e dell'Amministrazione contraente, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

La cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta di Ares Sardegna. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di Ares Sardegna.

ARTICOLO 17 - RISERVATEZZA

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.

L'obbligo di cui al primo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Ares Sardegna, nonché l'Amministrazione contraente, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione e l'Ordinativo di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione ad Ares Sardegna delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, dalla normativa italiana vigente.

ARTICOLO 18 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

A prescindere dalle cause generali di risoluzione, nonché quelle previste in altri articoli della presente Convenzione, l'Amministrazione contraente potrà risolvere ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, la Lettera Ordine (contratto), previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione, negli atti e nei documenti in essa richiamati. L'Amministrazione contraente resta obbligata per la parte restante del proprio ordinativo di fornitura.

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dall'Amministrazione contraente e/o da Ares Sardegna, per quanto di propria competenza, ciascuna delle stesse avrà la facoltà di considerare risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa

dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:

- reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
- nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
- nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
- nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
- nei casi di cui all'articolo "Trasparenza".

Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 122 del D.Lgs. 36/2022, Ares Sardegna, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
- nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
- nel caso in cui l'Amministrazione abbia risolto l'Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;
- nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
- nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
- nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula della presente Convenzione, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all'art. 94 e 95 D.lgs. 36/2023.

Ares Sardegna si impegna inoltre ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.

La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione della Lettera ordine (contratto) a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore dell'Amministrazione.

In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o Lettera Ordine, l'Ares Sardegna e/o l'Amministrazione hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo della Lettera ordine risolto.

Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione contraente e/o di Ares Sardegna al risarcimento dell'ulteriore danno.

Si precisa che le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o la Lettera Ordine. In tal caso Ares Sardegna e/o l'Amministrazione per le parti di loro rispettiva competenza possono risolvere la Convenzione e/o la Lettera Ordine.

In caso di risoluzione della Lettera Ordine, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture/servizi connessi regolarmente eseguiti, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento della Lettera Ordine.

ARTICOLO 19 - RECESSO

Ares Sardegna e/o l'Amministrazione contraente, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore tramite PEC.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione contraente.

In caso di recesso dell'Amministrazione contraente, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ. e ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 20 - SUBAPPALTO

Al fine di garantire l'interesse pubblico che tali specifiche tipologie di servizi oggetto di gara sono volte a tutelare e stante la natura di appalto di servizio con unica prestazione per singolo lotto, all'aggiudicatario viene espressamente e tassativamente vietata, ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, la cessione del servizio, nonché il suo subappalto, anche parziale, pena risoluzione immediata del contratto.

ARTICOLO 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e la Lettera Ordine, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della Amministrazione, salvo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto la Lettera Ordine.

ARTICOLO 22 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e della Lettera Ordine, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa sulla "Informativa privacy".

Ares Sardegna, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione della Convenzione e della Lettera ordine, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei livelli qualitativi dei servizi dell'Amministrazione contraente.

Con la sottoscrizione della Convenzione, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nell'informativa resa in allegato alla documentazione di gara, come sopra richiamato.

In ogni caso l'Amministrazione contraente, aderendo alla Convenzione con l'emissione della Lettera ordine, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Ares Sardegna, da parte del Fornitore e dell'Amministrazione, anche per via telematica, dei dati relativi alla rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e della Lettera ordine ed ai fini del monitoraggio dei livelli qualitativi delle forniture e dei servizi e dei consumi.

Ove, in ragione dell'oggetto della presente Convenzione, il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE. In tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/ sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.

Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall' art. 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

Per quanto concerne i trattamenti di competenza, titolare del trattamento è la ARES Sardegna, con sede legale in Via Piero della Francesca 1 – 09047 Selargius (CA).

Responsabile della protezione dei dati di ARES Sardegna è la società Karanoa S.r.l. – dpo.ares@aressardegna.it (referente Avv. Giacomo Crovetto 3400698849).

ARTICOLO 23 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

La presente Convenzione viene stipulata in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art.18, del d.lgs. 36/2023.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione e Alla Lettera ordine (contratto) ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative ai bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all'Amministrazione contraente per legge.

Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 24 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA E CONCORDATO PREVENTIVO DEL FORNITORE O IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.122 del D.lgs. 36/2023, ovvero di recesso del contratto ai sensi dell'art. 88 comma 4 ter del DL n. 159/2011 ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura per inadempimento del medesimo, Ares Sardegna interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto si procede ai sensi dell'articolo 124 del D.lgs. 36/2023.

ARTICOLO 25 - FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Ares Sardegna, è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione contraente, è competente il Foro in cui ha sede legale l'Azienda Sanitaria di riferimento.

ARTICOLO 26 - CLAUSOLA FINALE

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o della Lettera Ordine non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o Lettera Ordine (o di parte di essi) da parte dell'Amministrazione contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio le Lettere Ordine (contratto), e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

_____, lì ____ _

Per ARES Sardegna

Per il Fornitore

ACCETTAZIONE ESPRESSA CLAUSOLE CONTRATTUALI

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

_____, lì ____ _

Il Fornitore
